

DETERMINAZIONE N.685 DEL 2 AGOSTO 2011

SEGRETERIA GENERALE – CESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA PUBLISOLE S.P.A. (TELEROMAGNA) DELLE IMMAGINI TELEVISIVE IN DIFFERITA DELLE CORSE IPPICHE CHE SI SVOLGONO PRESSO L'IPPODROMO DI CESENA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, *“Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”*;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 *“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”*;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.188 del 24.02.2010 che individua, tra le linee di intervento, l’implementazione dell’offerta televisiva da destinare ad una platea sempre più vasta attraverso la diffusione delle immagini delle corse dei cavalli su piattaforme multimediali;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, e dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, l’Unire, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse;

VISTO il decreto interministeriale 16 dicembre 1999, recante la determinazione delle modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli, successivamente modificato con decreto 21 febbraio 2006;

ATTESO che la società Pubblisole S.p.a., titolare del canale televisivo “ TeleRomagna”, ha rappresentato l’esigenza di utilizzare, nel periodo 2 agosto – 3 settembre 2011, le immagini in differita delle corse ippiche che si svolgono nel locale ippodromo di Cesena;

RITENUTO che la cessione delle immagini delle corse dei cavalli alla predetta Società, per le finalità indicate nello schema di contratto, contribuisca a realizzare il compito statutario dell’Ente di promozione e propaganda del settore ippico per un più capillare raggiungimento di nuovo potenziale pubblico;

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



D E T E R M I N A

Di concedere a titolo gratuito dal 2 agosto al 3 settembre 2011, alla Società Pubblisole s.p.a. (TeleRomagna) la possibilità di utilizzare in differita le immagini televisive delle corse dei cavalli in programma presso l'ippodromo di Cesena.

L'utilizzo delle immagini avverrà secondo le modalità riportate nello schema di contratto allegato che forma parte integrante della presente determinazione.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DELLE IMMAGINI DELLE CORSE DEI CAVALLI IN PROGRAMMA PRESSO L'IPPODROMO DI CESENA PER FINALITA' DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' IPPICA A LIVELLO LOCALE

TRA

L'ASSI (Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico) con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n.283/A, C.F. 02642470583, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del Segretario generale Francesco Ruffo Scaletta (nel seguito, per brevità, anche "Ente"),

E

Pubblisole s.p.a. titolare del canale televisivo "TeleRomagna" con sede legale in Cesena (FC) iscritta al Registro delle Imprese di Forli-Cesena al n. prot. 297423 Partita IVA e Codice Fiscale 03362900403,, per conto ed in rappresentanza della quale sottoscrive il presente atto Gianluca pagliacci, CF PGLGLC60C15C537K, in qualità di legale rappresentante della predetta società Pubblisole, di seguito, per brevità, anche cessionaria.,

PREMESSO

- che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, e dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, l'ASSI, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse;
- che con determinazione del Segretario generale n. del l'Agenzia ha deciso di cedere, a titolo gratuito, le immagini delle corse che si svolgono presso l'ippodromo di Cesena;
- che la cessione delle immagini delle corse dei cavalli avviene al fine di favorire la diffusione della cultura del cavallo e del gioco ippico presso una platea di spettatori più vasta;
- che la Società cessionaria dichiara che quanto risulta dal presente contratto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una corretta valutazione della convenienza e dei limiti derivanti dalle finalità sopra espresse,

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

L'Unire concede alla Società Pubblisole la possibilità di diffondere in differita sul canale TeleRomagna le immagini delle corse che si svolgono nell'ippodromo di Cesena.

Le immagini saranno fornite da parte dell'Agenzia tramite sistema satellitare, in modalità differita, prelevate dal cessionario tramite un apposito ricevitore e una infrastruttura di ricezione di sua proprietà, le cui specifiche saranno fornite separatamente.

Articolo 2

Obblighi del cessionario

Il cessionario si impegna a trasmettere le immagini a propria cura a spese per periodo concordato pena l'immediata sospensione del servizio.

Le immagini dovranno essere trasmesse in maniera trasparente e dovranno sempre e comunque recare in sovraimpressione il logo Unire.

Dovranno inoltre riportare le informazioni ufficiali della corsa conservando la stessa grafica.

Il cessionario non potrà quindi elaborare graficamente o mascherare il logo Unire, né le informazioni ufficiali.

Il cessionario garantisce di essere titolare di una concessione di operatore di rete e/o fornitore di servizi in conformità alle norme di riferimento che regolano la trasmissione in tecnica DTT.

Il cessionario dovrà infine porre in essere tutte le misure idonee al fine di evitare il rischio di scommesse clandestine, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'ASSI di cui al successivo art. 5.

Inoltre il cessionario dovrà assicurare che le immagini della corsa non possano essere associate, in nessun caso, a immagini, annunci, commenti di carattere pubblicitario e/o promozionale, pena la sospensione immediata della presente cessione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni per l'illecito utilizzo e sfruttamento delle immagini di proprietà dell'ASSI.

Rimane ferma la possibilità per la società di trasmettere inserti pubblicitari nel corso del programma nel quale vengono irradiate le immagini della corsa, purché tali inserti non avvengano durante la trasmissione della corsa e non contengano immagini, annunci, commenti che ledano l'immagine dell'ippica e dell'ASSI.

Il Cessionario si impegna affinché dalla realizzazione della propria trasmissione non derivi un'immagine negativa dell'Ippica e dell'ASSI.

Art. 3

Corrispettivi

La cessione delle immagini avviene a titolo gratuito. Il cessionario non può cedere ad alcun titolo le immagini delle corse a terzi.

Art. 4

Durata

La cessione delle immagini ha validità per il periodo dal 2 agosto al 3 settembre 2011.

Art. 5

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, l'Agenzia ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, nonché di procedere nei confronti dello stesso per il risarcimento del danno.

In particolare l'ASSI potrà sospendere, senza alcuna comunicazione, la trasmissione delle immagini per motivate esigenze di sicurezza e di ordine pubblico.

L'ASSI potrà risolvere di diritto il presente contratto, qualora venissero riscontrate attività illecite legate alla raccolta clandestina delle scommesse.

Art. 6

Disposizioni finali

Il cessionario dovrà sottolineare – a mezzo dei propri commentatori – che la trasmissione delle immagini avviene "per gentile concessione dell'ASSI".

Roma, 2/08/2011

LA SOCIETÀ

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta